

ORDINANZA 2/2021
AEROPORTO di FOLIGNO
“S. TEN. PILOTA GIORGIO FRANCESCHI MOVIM”
CIRCOLAZIONE IN AREA LATO CITTÀ (LAND SIDE)

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTI gli articoli 687, 702, 705, 718 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al Direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di Ordinanza ed in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del Direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTO il Regolamento di scalo dell'Aeroporto di Foligno Ed. 3 rev. 1 del 08/11/2019 adottato con Ordinanza 06/2019 del Direttore Aeroportuale Regioni Centro;
- CONSIDERATO che l'Aeroporto di Foligno è un aeroporto minore a gestione diretta Enac autorizzato a voli di aviazione generale e non aperto al traffico commerciale;



RITENUTO	che compete ad Enac verificare e disciplinare le esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico;
RITENUTO	che al Direttore Aeroportuale, in qualità di organo territorialmente competente, compete emanare apposita Ordinanza al fine di attribuire alla disciplina forza cogente e rendere sanzionabili eventuali violazioni;
VISTA	la richiesta di USL Umbria2 del 5 febbraio 2021 prot.12934 per la concessione a titolo gratuito dell'immobile di proprietà Enac sito all'interno del sedime aeroportuale per l'effettuazione delle vaccinazioni di massa collegate all'emergenza sanitaria Sars Covid2 avendo accertato con sopralluogo effettuato in data 3 febbraio 2021 da personale tecnico-sanitario aziendale l'idoneità dei locali;
PRESO ATTO	del nulla osta al rilascio della suddetta concessione espresso dal Direttore Centrale Vigilanza Tecnica – Enac- con nota mail del 9 febbraio 2021;
SENTITI	gli Operatori di base, il Sindaco del Comune di Foligno e il Dirigente Area Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Foligno nella riunione del 12 febbraio 2021;
CONSIDERATO	il provvedimento prot.20102 del 23 febbraio 2021 della Direzione Aeroportuale Regioni Centro di concessione dell'immobile di proprietà Enac alla USL UMBRIA 2 per un periodo di mesi 6 per attività vaccinale;
CONSIDERATA	la necessità di disciplinare l'accesso delle persone e veicoli all'interno dell'area aperta al pubblico dell'Aeroporto di Foligno;
VISTE	le planimetrie allegate

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito delle aree aperte al pubblico dell'Aeroporto di Foligno.



2. L'area aeroportuale aperta all'uso pubblico, disciplinata dalla presente Ordinanza, corrisponde all'area *Land Side*, come indicata nella parte evidenziata in giallo della planimetria allegata, che rappresenta parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 Autorizzati all'accesso

1. Sono autorizzati ad accedere all'interno dell'area aeroportuale i concessionari, gli operatori di base, i visitatori accompagnati da personale autorizzato, il personale accreditato da Enac e tutte le categorie di persone previste nel Regolamento di scalo di Foligno.
2. Sono inoltre autorizzati ad accedere i soggetti che si devono sottoporre all'attività vaccinale e relativi accompagnatori.

Art. 3 Norme da rispettare per la circolazione nelle aree accessibili al pubblico

1. Nelle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, adibite alla sosta e alla circolazione dei veicoli, è fatto obbligo di rispettare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente specificato per casi particolari dettagliati nei successivi articoli.
2. È fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni ed delle infrastrutture aeroportuali e di non creare intralcio all'attività aeroportuale.

Art. 4 Apertura cancello

1. L'entrata e l'uscita dall'area aeroportuale aperta al pubblico avviene dal cancello principale di ingresso dell'aeroporto.
2. L'apertura e la chiusura del cancello avviene a cura degli operatori della USL UMBRIA 2 durante l'orario dell'attività vaccinale. Al di fuori di tali orari, l'apertura e la chiusura è affidata agli operatori di base così come previsto dal Regolamento di Scalo dell'aeroporto.



Art. 5 Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree aperte al pubblico dell'aeroporto di Foligno sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Art. 6 Sosta per carico/scarico forniture, servizi e lavori

1. La sosta per le operazioni di carico e scarico di forniture, dei servizi e lavori per l'aeroporto nonché quelle connesse con le operazioni di vaccinazione è consentita per il tempo strettamente necessario alla procedura di carico e scarico.

Art. 7 - Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ed irrinunciabili ai fini della sicurezza operativa sarà notificata dalla Direzione aeroportuale Regioni Centro agli Enti/Operatori interessati.

Art. 8 Contrasto alle attività di abusivismo

1. All'interno delle aree aeroportuali è fatto divieto di svolgere attività commerciali o di comunicazione pubblicitaria, svolte anche occasionalmente.
2. Le Forze dell'Ordine sono incaricate di attivare tutte le iniziative necessarie ad assicurare l'osservanza della presente disposizione.

Art. 9 Oggetti incustoditi o abbandonati

1. Nell'area aperta al pubblico vige il divieto di lasciare oggetti incustoditi (es.: bagaglio, rifiuti, etc)

Art. 10

1. All'interno dell'area aeroportuale è vietato introdurre cani di qualunque razza e taglia.



2. Sono esentati i detentori di cani guida per soggetti non vedenti, le forze armate, le forze di polizia e la protezione civile, qualora impieghino cani per servizio.

Art. 11 Attività di vigilanza e sanzioni

1. Nell'area aeroportuale aperta al pubblico dell'Aeroporto di Foligno si applicano le disposizioni del Codice della Strada e norme di attuazione per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.
2. Gli Organi preposti al controllo ed incaricati di far rispettare la presente Ordinanza sono quelli previsti dall'art. 12 del Codice della Strada e norme di attuazione, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale del Comune di Foligno su cui insiste l'area demaniale dell'Aeroporto.
3. Le sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della Strada e norme di attuazione ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito di accertamento effettuato dagli Organi di Polizia indicati al comma precedente contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).
4. Personale volontario della protezione civile, ove necessario, sarà impiegato per la gestione dei flussi veicolari.
5. Qualora le violazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174 comma 2.

Art. 12 Regole Generali

1. L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nelle due accezioni di safety e di security), nonché per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico, potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune parti dell'area aperta al pubblico, a tutte o ad alcune categoria di utenti, ovvero modificarne la viabilità.



Art. 13 Rispetto dell'Ordinanza

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art. 14 Decorrenza

1. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 01/03/2021.

15. Ricorso

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Enac.

Perugia, 25/02/2021

Il Direttore
Dr.ssa Silvia Ceccarelli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)